

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. un.

Data: 22/02/2007

n. 21832

Classificazioni: FAVOREGGIAMENTO - Personale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTISTI	Mariano	-	Presidente	-
Dott. LATTANZI	Giorgio	-	Consigliere	-
Dott. ROSSI	Bruno	-	Consigliere	-
Dott. DE ROBERTO	Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. BARDOVAGNI	Paolo	- rel.	Consigliere	-
Dott. CALABRESE	Renato Luigi	-	Consigliere	-
Dott. MARASCA	Gennaro	-	Consigliere	-
Dott. FIALE	Aldo	-	Consigliere	-
Dott. MACCHIA	Alberto	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 23 marzo 2005 della Corte d'Appello di Trento;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;

Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale, Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Sentito il difensore, Avv. CIPOLLONE Giovanni.

Osserva:

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Trento ha dichiarato M.M. responsabile di favoreggiamento - esclusa la continuazione - per avere in due successive occasioni rifiutato di fornire alla Polizia giudiziaria informazioni atte a identificare le persone che facevano traffico di stupefacente in un parco cittadino in cui erano stati rilevati la sua assidua presenza nel febbraio - marzo 2002 e l'acquisto di "un piccolo involucri" il 9 marzo, riformando in tal senso la pronuncia di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato del G.U.P. del Tribunale della sede in data 1.10.2003. La Corte territoriale, attesa l'irrilevanza penale della condotta di acquisto per consumo personale emersa dalle indagini, ha ritenuto, in difformità dal primo giudice, che il M. non potesse valersi della facoltà di non rispondere ex art. 64 c.p.p.;

ha altresì escluso l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., non ravvisando il presupposto del grave ed inevitabile nocumento all'onore (poichè trattasi di pregiudicato anche per reato in materia di stupefacenti) o alla libertà (per asserita inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 9 ottobre 1975, n. 309, art. 75, in quanto non risultava il possesso di patente, passaporto e porto d'armi).

Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori, Avv. Giovanni Cipollone e Fabio Valcanover. Con un motivo sostanzialmente comune censurano l'erronea disapplicazione dell'art. 384 c.p. e norme correlate, con vizio della motivazione. Dichiarazioni necessariamente ammissive del

consumo personale di stupefacente avrebbero recato inevitabile pregiudizio alla reputazione del soggetto nell'ambiente di lavoro e al suo "status", esponendolo alle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e quindi alla sospensione delle abilitazioni alla guida, all'espatrio e al porto d'armi, o all'incapacità temporanea di conseguirle. Il ricorso dell'Avv. Valcanover denuncia inoltre violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione in ordine al reato presupposto dal favoreggiamento, non accertato e neppure individuato, poichè le convocazioni e le risposte negative verbalizzate dalla P.G. si riferivano all'uso personale e, in genere, allo spaccio di stupefacenti nel parco, e non già ad uno specifico fatto criminoso oggetto di indagini. Vengono altresì censurate l'assenza di motivazione in ordine alla possibilità di sospensione condizionale della pena e la mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla produzione di registrazione del suo primo colloquio con gli investigatori privatamente effettuata dal M.. Infine, si evidenzia che questi, avendo una prima volta rifiutato di rispondere, doveva essere, alla successiva convocazione del 7.5.2002, sentito con le garanzie della difesa.

Il ricorso, assegnato alla sesta Sezione Penale della Corte Suprema, è stato da questa rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza del 7.11.2006, che rileva un duplice contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Anzitutto, talune decisioni hanno ritenuto che l'acquirente di modici quantitativi di stupefacente ben può in linea di principio assumere la veste di indagato, non risultando scontata ed immediatamente rilevabile la destinazione della sostanza ad esclusivo uso personale, sicchè le dichiarazioni rese dall'acquirente senza le garanzie difensive sarebbero patologicamente inutilizzabili; opinione contrastata da altre pronunce, secondo le quali, poichè la destinazione ad uso di terzi è elemento costitutivo del reato, l'assenza di risultanze in concreto indicative della finalità di spaccio comporta la qualificazione del detentore o acquirente come persona informata sui fatti. Sotto altro profilo (già segnalato con relazione del Massimario in data 24.6.2005) un indirizzo giurisprudenziale ravvisa la necessità di scongiurare un grave danno alla libertà ed all'onore in ragione del rischio che l'acquirente di sostanze stupefacenti corre di vedersi applicare le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75;

in altra decisione - peraltro anteriore alla modifica dell'articolo citato ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 - si è invece enunciato l'opposto principio dell'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, per difetto del presupposto dell'inevitabilità del pregiudizio, in quanto l'interessato può evitare le sanzioni amministrative sottoponendosi al programma terapeutico e socio- riabilitativo previsto al successivo art. 122.

Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sostanza, le Sezioni unite sono chiamate a rispondere alle seguenti questioni:

- a) Se l'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente debba essere sentito dalla P.G. o dal P.M., nel corso delle indagini, come persona informata sui fatti o come "indagato";
- b) Se, nel caso in cui l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone dalle quali ha ricevuto la droga, sia configurabile il delitto di favoreggiamento e se, in tale ipotesi, sia applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p..

Per la soluzione del primo quesito si rende preliminarmente necessario esaminare, nel suo sviluppo storico, la disciplina delle condotte di ricezione ed acquisto non autorizzato di sostanze stupefacenti, attualmente regolate dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 bis, lett. a), e art. 75, come modificati dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, comma 1, lett. c), e art. 4

ter, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2006, n. 49. Va al proposito rammentato che l'ordinamento è stato a lungo fermo nel considerare le condotte in questione come penalmente illecite, indipendentemente dallo scopo dell'acquisto e dal quantitativo ricevuto (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 151 (T.U. delle leggi sanitarie); L. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 6, comma 4); in tal senso, con riferimento all'acquirente-detentore di piccole dosi per uso personale, si pronunciarono anche queste Sezioni Unite (7/10.12.1957 in proc. Borsese e Vichi). Ne conseguiva che il detto consumatore assumeva la veste di imputato o indiziato (art. 78 del codice di rito del 1930); doveva perciò essere sentito con le garanzie della difesa e poteva valersi dello "jus tacendi".

La innovativa disciplina della materia introdotta con L. 22 dicembre 1975, n. 685 manteneva ferma, in linea di principio, l'illiceità della condotta di acquisto, escludendo però la punibilità quando le sostanze stupefacenti erano ricevute in modica quantità per uso personale (art. 80). In tal caso la Polizia giudiziaria ne faceva rapporto al Pretore il quale, disposta perizia, se ravvisava la causa di non punibilità dichiarava non doversi procedere (art. 98). Erano previsti interventi, se del caso anche coattivi, a scopo terapeutico e assistenziale. Sul piano processuale veniva pure introdotta una novità qualificante (art. 82): dopo la dichiarazione di non punibilità, l'acquirente per uso personale era tenuto a deporre come testimone nei processi concernenti l'individuazione dei produttori, importatori o spacciatori di droga, in deroga ai divieti stabiliti dagli artt. 348 e 465 c.p. del 1930. Gli scopi perseguiti dalla normativa erano la repressione del traffico e il recupero sociale del consumatore, onde il contributo conoscitivo di quest'ultimo, nell'ottica del legislatore, acquistava rilevanza strategica nella lotta allo spaccio. La Corte Costituzionale (28.9/5.10.1983 n. 290) ritenne tale disciplina non in contrasto con le garanzie inviolabili della difesa nella parte in cui assoggettava il tossicodipendente proscioltosi ai sensi della L. n. 685 del 1975, art. 80 "al dovere di testimoniare e dire la verità anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga", osservando che il soggetto sarebbe in tal caso sentito su fatti differenti da quelli che avevano dato luogo alla dichiarazione di non punibilità, dei quali egli stesso poteva qualificarsi vittima, e che, ove dall'esame fosse emersa una diversa consistenza della condotta dichiarata non punibile, avrebbero operato le garanzie previste dalla legge processuale (art. 304 c.p., commi 3 e 4, (codice di rito allora vigente)) e sostanziale (art. 348 c.p.).

Con L. 26 giugno 1990, n. 162, pressochè immediatamente trasfusa nel testo unico tuttora in vigore, seppure rimaneggiato (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il sistema repressivo venne modificato ed inasprito;

in particolare, l'acquisto (al pari della importazione e detenzione) per uso personale, nel limite del quantitativo corrispondente alla "dose media giornaliera", veniva configurato come illecito amministrativo (art. 75 del T.U.), sanzionato con il divieto temporaneo di ottenere la patente, il porto d'armi, il passaporto e abilitazioni equipollenti, o con la loro sospensione, se già conseguiti; era inoltre previsto un articolato sistema per assicurare l'osservanza delle misure terapeutiche e socio-riabilitative individuate dall'autorità competente (Prefetto). La condotta integrante illecito amministrativo veniva espressamente sottratta all'area della rilevanza penale; come ebbe a rilevare la Corte Costituzionale (sentenza 10/11.7.1991 n. 333) "a differenza del sistema normativo delineato dalla L. del 1975 - vigente la quale si riteneva che il dato quantitativo giocasse nella fattispecie incriminatrice il ruolo di esimente - nella nuova disciplina il limite della dose media giornaliera opera come elemento negativo della fattispecie, questa identificandosi nella detenzione di sostanze contenenti un quantitativo di principio superiore al massimo consentito". Ne conseguiva che il soggetto colto in possesso, o all'atto dell'acquisto, di un quantitativo di stupefacente non superiore al detto limite, destinato ad uso personale, secondo la legge processuale non assumeva la veste di indagato ma quella di persona informata sui fatti, e poteva in tale ultima qualità essere sentito, anche dal P.M. e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini; ciò in forza della coordinata lettura della normativa sostanziale e del nuovo codice di rito, allora appena entrato in vigore, ed in coerenza con l'intento del legislatore di potenziare la lotta al traffico illecito con un mezzo investigativo già acquisito - seppure previo accertamento della non punibilità - nel diverso contesto della legge previgente.

L'esito del referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993, cui è stata data formale applicazione con il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, ha comportato l'abrogazione delle norme, contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990, che sanzionavano penalmente il procacciamento e la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti ed in particolare dell'inciso, contenuto nell'art. 75, comma 1, che escludeva la rilevanza penale della sola ricezione e detenzione di sostanza stupefacente in dose non superiore a quella media giornaliera. Ne consegue che oggi l'acquisizione per uso personale di stupefacente è comportamento illegale (perchè vietato dal ricordato art. 75, che lo sanziona in via amministrativa) ma in ogni caso penalmente irrilevante; correlativamente, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 73 del T.U. va interpretata nel senso che le condotte ivi descritte (limitatamente alla importazione, acquisto o illecita detenzione) sono riferite in via esclusiva all'ipotesi della destinazione di sostanze stupefacenti ad uso di terzi, e non personale (Mal novero delle condotte contemplate dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, il successivo art. 75 ne estrapola tre - l'importazione, l'acquisto e la detenzione - per riferirle ad una finalità specifica dell'agente, che è quella di farne uso personale", come ebbero ad osservare queste Sezioni Unite nella sentenza 24.6/21.9.1998, Kremi).

In tale quadro normativo è insorto il contrasto di giurisprudenza qui in esame. L'eliminazione di un limite quantitativo fisso e il riferimento all'elemento teleologico del consumo personale, esclusivamente attinente alla sfera psichica del detentore e quindi per sua natura rilevabile solo attraverso l'esame di dati esteriori apprezzati secondo le regole di esperienza, ha reso di non immediata evidenza la distinzione tra l'ipotesi sanzionata soltanto in via amministrativa e le fattispecie di rilevanza penale. Queste Sezioni Unite hanno indicato i criteri cui deve ispirarsi la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogniqualvolta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza: vanno a tal fine considerate tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con particolare riferimento agli indici sintomatici rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonchè dalla eventuale disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi (28.5/18.7.1997, P.M. in proc. Iacolare); non si può comunque prescindere dalla quantità di sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di essa (21.6/21.9.2000, Primavera ed altri). Tali criteri - fermo restando il loro carattere meramente indicativo e non esaustivo - sono stati poi sostanzialmente recepiti dal legislatore che, con il D.L. n. 272 del 2005, convertito con modifiche nella L. n. 49 del 2006, ha fatto riferimento, ai fini dell'incriminazione, alla quantità, alle modalità di presentazione, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato, introducendo inoltre di nuovo un limite quantitativo preordinato, determinato per ciascuna sostanza con decreto interministeriale; tale limite (che ha ora valore orientativo e non decisivo) fornisce un più preciso discrimine tra le condotte soggette a sanzione penale e quelle costituenti illecito amministrativo (e, quindi, fra autori che rivestono la qualità di indagato e detentori al corrente dei fatti), ma non sembra alterare nella sostanza i termini della problematica qualificazione delle condotte aventi ad oggetto quantitativi di per sé modici di stupefacente di cui non è immediatamente evidente la destinazione.

Secondo un primo orientamento, l'acquirente di modica quantità di droga "ben può - in linea di principio - assumere la veste di indagato, non risultando, allo stato ed ictu oculi, affatto scontata la destinazione della sostanza acquistata ad esclusivo uso personale" (Cass., Sez. 6[^], 20.11/17.12.2002, P.G. in proc. Castiglia, non massimata), con la conseguenza che egli assume immediatamente la veste di persona sottoposta alle indagini e deve essere sentito con le garanzie della difesa, operando altrimenti la preclusione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese ex art. 63 c.p.p., comma 2, ai fini della quale "è sufficiente anche la mera possibilità, in termini di ragionevole prospettazione in fatto e diritto, che il soggetto" assuma "fin dall'inizio la qualità di imputato o indagato". L'inosservanza delle garanzie difensive farebbe perciò venir meno "il presupposto stesso" dell'incriminazione di dichiarazioni false o reticenti, che postula nel dichiarante la qualifica di persona informata estranea ai fatti (Cass., Sez. 6[^], 18.11.2003/6.2.2004, Camporato).

E' da notare che già altre precedenti decisioni avevano qualificato l'acquirente della droga come indagato, "non risultando essere stata mai affermata la destinazione della stessa al suo uso personale" (Cass., Sez. 4[^], 7.3/22.4.1996, P.G. in proc. Schiavone ed altri;

nello stesso senso Sez. 6[^] 23.5/19.7.1995, Gatto).

Ad opposte conclusioni è giunta un'argomentata decisione secondo la quale "la destinazione ad uso di terzi inerisce alla struttura del reato di cui costituisce elemento essenziale (l'elemento soggettivo)" onde "è evidente che, ove non si provi o si ipotizzi concretamente tale destinazione, l'acquirente o detentore non potrà che assumere la qualità di persona informata sui fatti o, nella fase processuale, di testimone essendo irrilevante, a tal fine, che egli sia soggetto a sanzioni di tipo amministrativo" (Cass., Sez. 4[^], 21.2/27.4.2001, Fontana). Ne consegue la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tal veste (Cass., Sez. 6[^], 16.6/17.9.2003, Fabrizio ed altri;

30.3/3.6.2004, Dentale ed altri).

Tale ultimo orientamento, ad avviso di queste Sezioni Unite, merita consenso. E' al proposito decisiva la disciplina dell'assunzione di dichiarazioni (potenzialmente) indizianti contenuta nell'art. 63 c.p.p., che contempla le due diverse ipotesi del soggetto sentito dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria come persona informata dei fatti (nella fase delle indagini preliminari) o come teste (nel dibattimento), dalle cui dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico (comma 1), e di colui che invece nella stessa veste renda dichiarazioni, mentre la sua posizione, in relazione alle risultanze al momento acquisite, era quella di indagato o imputato, pur non avendo assunto formalmente tale qualità (comma 2). Nella prima ipotesi l'autorità alla quale le dichiarazioni sono rese - inquirente o giudice - ignora gli elementi che inducono a ritenere il soggetto indagato o imputato, venendone a conoscenza solo durante le dichiarazioni e attraverso il loro contenuto, mentre nella seconda è consapevole di ciò (o ha comunque "ab initio" gli elementi per stabilirlo) e tuttavia procede all'escussione in qualità di persona informata o di teste. La prima ipotesi non è qui direttamente rilevante, e da luogo all'inutilizzabilità (soltanto) "contra se" delle dichiarazioni rese fino al momento in cui non emergano positivamente indizi di reato ed all'esercizio - da quel momento - delle facoltà difensive. Quanto alla seconda ipotesi, essa individua i casi in cui è consentito assumere dichiarazioni in forma testimoniale ed è quindi risolutiva ai fini della questione di cui sono oggi investite le Sezioni Unite. Con la precedente decisione 9.10.1996/13.2.1997 in proc. Carpanelli ed altri è stato affermato il principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; sanzione processuale riconducibile alla previsione dell'art. 191 c.p.p., che ha lo scopo "di evitare il pericolo di dichiarazioni, compiacenti o negoziate, a carico di terzi". Occorre pertanto, per generale consenso, avere riferimento allo stato degli atti ed alla concreta situazione investigativa o processuale nel momento in cui viene iniziata l'escussione del soggetto, indipendentemente dalla sua formale iscrizione nel registro degli imputati o indagati o da successive emergenze a suo carico (v., per tutte, Cass., Sez. 5[^], 27.3/23.5.2003, Widmann). D'altra parte, la coordinata lettera dei due commi della norma e la consolidata interpretazione giurisprudenziale richiedono, perchè operi il divieto di assunzione senza le garanzie difensive, che siano già acquisiti "indizi di reità". E' stato quindi ripetutamente evidenziato che gli elementi a carico del dichiarante devono assumere la consistenza dell'indizio, non potendo la sua posizione di persona informata essere mutata dall'esistenza di sospetti o ipotesi investigative (Cass., Sez. 1[^], 6.2/20.4.2001, Sestino; Sez. 4[^] 21.2/6.6.2001, Lo Giudice;

5.12.2001/8.1.2002, La Placa; 10.12.2003/6.2.2004, Falzetti). Tale conclusione è coerente con la presunzione di non colpevolezza, con l'onere probatorio dell'accusa e con la strumentalità rispetto all'accertamento della verità materiale, principi cui è improntato l'intero sistema processuale.

Ciò considerato, è agevole concludere che, nel caso della ricezione di una modica quantità di sostanza stupefacente - elemento sintomatico, pur se non direttamente dimostrativo, di uso personale - ed in assenza di acquisizioni che depongano invece per una destinazione ad uso di terzi, l'acquirente va ascoltato in qualità di persona informata dei fatti. La contraria opinione espressa dall'orientamento giurisprudenziale qui disatteso sembra riportarsi tralasciamente al diverso contesto normativo (L. n. 685 del 1975) nel quale la condotta rivestiva carattere di illecito penale e l'uso personale doveva essere in ogni caso previamente accertato, operando come esimente.

Va dunque affermato il principio che l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente - qualora non siano emersi elementi indicativi di uso non personale - deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata sui fatti.

Passando all'esame dell'altra questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite, va anzitutto affermato che la condotta di chi, nella detta veste e situazione, si rifiuti di fornire alla P.G. le informazioni legittimamente richiestegli integra gli estremi del reato di favoreggiamento personale (in termini, Cass., Sez. 6[^], 9.4/12.6.2003, Alberti; cfr., per analoga affermazione a proposito di false dichiarazioni rese da soggetto proscioltosi ai sensi dell'art. 80 nel vigore della L. n. 685 del 1975, Cass., Sez. 1[^], 3,6/19.10.1985, Bartolini). E' noto che la condotta di favoreggiamento incriminata dall'art. 378 c.p. consiste nell'aiuto consapevolmente prestato - quando non vi sia stato concorso - all'autore di un reato precedentemente commesso per eludere le investigazioni dell'autorità. Rimane perciò esclusa - secondo la dottrina ripresa da alcune massime giurisprudenziali (in particolare, Cass., Sez. 6[^], 14.12.1992/3.3.1993, P.M. in proc. Lacchè) - la configurabilità del reato nelle ipotesi di "autofavoreggiamento", cioè quando il soggetto agisca per proteggere sè stesso dal rischio di incriminazione, sicchè l'azione a favore del terzo è necessitata e soggettivamente assorbita nell'intento di autoprotezione.

D'altra parte, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, sostenuto anche da autorevole dottrina, il reato di cui all'art. 378 c.p., a forma libera, ben può essere realizzato con ogni condotta, anche omissiva come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie richieste dalla polizia giudiziaria, che consapevolmente si traduca in un aiuto al terzo per sottrarsi agli accertamenti degli inquirenti (v., ad es., Cass., Sez. 6[^], 18.5/16.7.2004, Tuberoso).

Al reato in questione si applica, per espressa previsione normativa, l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, ove ricorra la situazione ivi contemplata (necessità di salvarsi "da grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore"). Va condivisa l'opinione, pressochè unanime in giurisprudenza, che siffatto "nocumento" può derivare anche dall'applicazione di sanzioni amministrative come quelle previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, che comportano l'incapacità temporanea di ottenere autorizzazioni amministrative o la loro sospensione, se già conseguite, incidendo sulla libertà personale e, potenzialmente, sull'onorabilità del soggetto (Cass., Sez. 6[^], 23.1/27.2.2002, Degrassi ed altri; 14.5/26.9.2003, Venneri; 19.11.2003/24.1.2004, Perre, in motivazione; 7.2/20.5.2005, Massafra; 7.2/28.3.2006, Strada ed altro). Va tuttavia precisato che in tal caso l'applicazione dell'esimente non è automatica, ma subordinata alle condizioni previste dall'art. 384 c.p., ed in particolare alla gravità del pregiudizio, che deve essere verificata in concreto, alla stregua delle risultanze acquisite e di eventuali allegazioni dell'interessato, non comportando di per sè una breve sospensione dell'accesso ad autorizzazioni amministrative il carattere della "gravità" se non quando venga ad incidere in maniera rilevante sul lavoro, le attività o la vita di relazione del soggetto. Con specifico riferimento al pregiudizio per la reputazione è stato correttamente affermato - riprendendo un risalente indirizzo giurisprudenziale - che la necessità di evitare il pericolo del grave nocumento nell'onore deve essere valutata dal giudice in modo non assoluto ma relativo, avendo riguardo, cioè, alla personalità dell'autore dell'illecito in relazione all'ambiente in cui egli vive ed alla considerazione che riscuote nella comunità (Cass., Sez. 6[^], 7.2/11.3.2003, Salvo).

Quanto poi al contrastante orientamento giurisprudenziale che esclude in radice l'altro requisito

dell'inevitabilità del pregiudizio "essendo prevista dalla legge la sospensione del procedimento" amministrativo "ove l'interessato richiama di sottoporsi al programma terapeutico e socio riabilitativo previsto dall'art. 122" (del D.P.R. n. 309 del 1990) "e la sua successiva archiviazione ove risulti che l'interessato abbia attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni" (Cass., Sez. 6^a, 9.12.2004/31.1.2005, Lucci), basterà rilevare che l'ammissione al programma costituiva facoltà discrezionale del Prefetto e che lo stesso programma comporta limitazioni della libertà e potenziale pregiudizio per la reputazione del soggetto, onde anche in tal caso deve essere valutata in concreto la "gravità" dell'incidenza degli alternativi esiti del procedimento amministrativo. La questione appare comunque superata dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 272 del 2005, secondo la quale il programma terapeutico non comporta più la sospensione del procedimento sanzionatorio, ma la revoca, in caso di esito positivo, delle sanzioni adottate.

Alla stregua di tali considerazioni, sulla seconda questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite va affermato il principio che è configurabile il delitto di favoreggiamento nel caso in cui l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga; in tale ipotesi è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, se in concreto le informazioni richieste possono determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, anche se determinato dall'applicazione delle misure previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75.

Ne consegue l'infondatezza dei motivi di ricorso tendenti a prospettare la carenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, anche sotto il profilo dell'autofavoreggiamento. Come precisato nel gravame, il ricorrente era stato formalmente "convocato per essere sentito su quanto di sua conoscenza riguardo lo spaccio di sostanze stupefacenti", ed era dunque ben conscio della ragione per cui veniva interrogato e della negativa influenza del rifiuto di rispondere sulle indagini rivolte a identificare la persona che gli aveva consegnato verso corrispettivo in denaro - in un contesto diffuso di piccolo spaccio comprovato da riprese di telecamere e dichiarazioni di tossicodipendenti - un involucro di modeste dimensioni. Il presupposto reato di spaccio risultava dagli elementi investigativi ora indicati, il cui significato indiziante è ragionevolmente ritenuto e non specificamente contestato; nè l'imputato poteva essere spinto dal timore di essere coinvolto in condotte di rilevanza penale, essendo conscio di essere sentito sugli altrui fatti di cessione e sul suo "uso di sostanze stupefacenti", penalmente irrilevante (v. al proposito le risultanze citate nel ricorso dell'Avv. Valcanover, a pag. 7).

Quanto alla pretesa applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, sotto il profilo del danno alla reputazione non merita censura la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso il pregiudizio per l'onore del soggetto in ragione dei due precedenti penali per delitto, di cui uno in materia di stupefacenti (onde la conoscenza di un acquisto per uso personale in modica quantità non avrebbe seriamente inciso sull'apprezzamento della sua personalità nell'ambiente in cui è inserito). In ordine alla concreta incidenza sulla libertà delle limitazioni previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 "risolutiva la considerazione che non sono state formulate - a quanto ammesso in ricorso - specifiche allegazioni nelle sedi di merito, nè risulta sia emersa in altro modo nel giudizio abbreviato una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa. Le deduzioni formulate con i gravami sono generiche o rivolte a sollecitare un'indagine di fatto, in questa sede inammissibile, circa l'attività di autista che si dice svolta dal ricorrente.

Infondati sono anche gli altri motivi di ricorso. La Corte territoriale ha osservato che il ricorrente ha riportato due condanne per delitto, e ciò preclude la concessione della sospensione condizionale. Non sono specificamente chiarite la rilevanza e la decisività della registrazione del colloquio con gli inquirenti di cui non è stata ammessa la produzione. La sentenza impugnata ha, in dispositivo, escluso la continuazione e non ha applicato il relativo aumento di pena, onde non vi è interesse ad eccepire l'irritualità della seconda convocazione dinanzi alla P.G..

Il ricorso va conseguentemente respinto.

PQM
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007

Utente: studente1 studente1
www.iusexplorer.it - 23.03.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156